

Regolamento d'esame per l'esame federale di professione di

sommelière / sommelier

(sistema modulare con esame finale)

Organo responsabile costituito da:

Association suisse des sommeliers professionnels (ASSP)
Hotel & Gastro *formation*

Sommario

1	Disposizioni generali	3
	1.1 Scopo dell'esame	3
	1.2 Organo responsabile	3
2	Organizzazione	4
	2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità	4
	2.2 Compiti della commissione GQ.....	4
	2.3 Notifica al pubblico / vigilanza	5
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	5
	3.1 Pubblicazione	5
	3.2 Iscrizione	5
	3.3 Ammissione	5
	3.4 Spese	6
4	Svolgimento dell'esame finale	6
	4.1 Convocazione.....	6
	4.2 Ritiro	7
	4.3 Mancata ammissione ed esclusione	7
	4.4 Sorveglianza degli esami, periti	7
	4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	7
5	Esame finale	8
	5.1 Parti dell'esame.....	8
	5.2 Esigenze d'esame	8
6	Valutazione e note	8
	6.1 Disposizioni generali	8
	6.2 Valutazione.....	8
	6.3 Valore delle note	9
	6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale.....	9
	6.5 Ripetizione.....	9
7	Attestato professionale, titolo e procedura	10
	7.1 Titolo e pubblicazione.....	10
	7.2 Ritiro dell'attestato professionale	10
	7.3 Rimedi giuridici	10
8	Copertura delle spese d'esame	11
9	Disposizioni finali	11
	9.1 Disposizioni transitorie	11
	9.2 Entrata in vigore	11
10	Emissione e approvazione	12

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo dell'esame

L'esame di professione mira a valutare le competenze della sommelière o del sommelier. In tal modo si vuole garantire un livello uniforme e qualitativamente elevato nell'esercizio di questa professione complessa in Svizzera.

Campo di lavoro e contesto

I candidati che superano l'esame di professione di sommelier dispongono delle competenze per svolgere un lavoro qualificato e specializzato nel campo della vendita e del servizio dei vini. Sono abilitati a esercitare una funzione di consulenza a livello direttivo. Lavorano soprattutto nella gastronomia e nel commercio.

Competenze operative tipiche

I sommelier con attestato professionale federale

- definiscono l'offerta globale dei vini nell'ambito del concetto gastronomico e sulla base dei bisogni attuali degli ospiti;
- pianificano e organizzano degustazioni e vendono vini;
- consigliano ospiti e clienti nella scelta dei vini e dei distillati e abbinano in modo armonico pietanze e vini;
- riconoscono le tendenze nella gastronomia ed elaborano programmi innovativi per l'assortimento dei vini considerando i differenti metodi di produzione come Bio, PI e tradizionale;
- pianificano e attuano le misure pubblicitarie e di comunicazione orientate alla vendita con riferimento agli ospiti del settore gastronomico;
- elaborano e ottimizzano processi di lavoro;
- conoscono le prescrizioni legali vigenti, pianificano e attuano misure in materia di sicurezza d'esercizio, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente;
- calcolano il prezzo dei vini;
- pianificano l'acquisto di vini, calcolano gli indici relativi agli acquisti, analizzano la redditività e ne deducono le misure necessarie;
- padroneggiano in modo professionale ed economico l'immagazzinamento e la conservazione dei vini;
- elaborano la comunicazione con tutti i partner dell'azienda, siano essi ospiti, collaboratori, partner commerciali o fornitori.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Association suisse des sommeliers professionnels (ASSP)
- Hotel & Gastro *formation*

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti riguardanti il rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ).

La commissione GQ è composta di

- 3 membri dall'ASSP
- 4 membri di Hotel & Gastro *formation*

La commissione GQ è nominata dall'organo responsabile per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Il presidente è designato dall'ASSP. La commissione GQ è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è la / il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e all'utilizzo sostenibile delle risorse.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico / vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi
- a) è titolare di un attestato federale di capacità (AFC), un diploma di una scuola specializzata superiore o di una scuola universitaria professionale nel campo della gastronomia, dell'albergheria, della viticoltura o del commercio di vini oppure un certificato equipollente;
 - b) può attestare una pratica professionale della durata di almeno 3 anni nel campo della ristorazione, della produzione o del commercio di vini;
 - c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.
- È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna del lavoro di progetto completo entro il termine stabilito.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo o le relative dichiarazioni di equipollenza:

Modulo 1: Viticoltura, vinificazione ed enologia

Modulo 2: Geografia vitivinicola

Modulo 3: Servizio, consulenza, abbinamento cibi-vini

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 Svolgimento dell'esame finale

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 60 giorni dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, partner commerciali, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato. Almeno uno dei periti (vedi punti 4.42 e 4.43) non può essere docente dei corsi di preparazione o di ripetizione per l'esame.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

- 4.52 Docenti dei corsi di preparazione, parenti, partner commerciali, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori della candidata o del candidato devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 Esame finale

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	pratico	scritto	orale	ponderazione
1 Accoglienza degli ospiti, consulenza, vendita, servizio, degustazione	60 min.			2
2 Caso pratico		150 min.		1
3 Economia aziendale		60 min.		1
4 Lavoro di progetto		allestito durante la preparazione	45 min	1
Totale	315 min.	60 min	210 min	45 min

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive concernenti il regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 Valutazione e note

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presente regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se
- a) la nota complessiva e la nota della parte d'esame 1 è almeno 4.0;
 - b) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;
 - c) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.0
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 Attestato professionale, titolo e procedura

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- Sommelière con attestato professionale federale**
Sommelier con attestato professionale federale
- Sommelière mit eidgenössischem Fachausweis**
Sommelier mit eidgenössischem Fachausweis
- Sommelière avec brevet fédéral**
Sommelier avec brevet fédéral
- Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula:
Sommelier with Federal Diploma of Professional Education and Training.
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 Copertura delle spese d'esame

- 8.1 L'organo responsabile fissa, su proposta della commissione GQ, le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 Disposizioni finali

9.1 Disposizioni transitorie

Le persone che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento d'esame, hanno conseguito un diploma dell'Ecole du Vin de Changins, un diploma di sommelier del Cantone Ticino oppure un altro diploma riconosciuto dalla commissione GQ e che soddisfano i requisiti dell'art. 3.31 lett. b, possono chiedere una riduzione dell'esame finale fino al 31 dicembre 2016.

L'esame finale ridotto si riferisce alle parti d'esame 1, 2 e 4 di cui al punto 5.11. Per il resto si applica per analogia il Regolamento d'esame.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione da parte dell'UFFT.

10 Emissione e approvazione

Vezia, 15.11.2012

Association suisse des sommeliers professionnels

Il presidente nazionale

Il responsabile della formazione

firm. Piero Tenca

firm. Dott. Davide Comoli

Weggis, 9.11.2012

Hotel & Gastro formation

Il presidente

Il direttore

firm. Thomas Egli

firm. Max Züst

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11.12.2012

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

Il Vicedirettore esecutivo

firm. Blaise Roulet